

Per la valutazione dell'anno di prova e formazione (DM 850/2015):

a) corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche (indicatori: documentazione tecnico didattica programmazione dalla quale si evincono i risultati di apprendimento attesi dagli alunni, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per gli alunni con bisogni educativi speciali e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti ed i criteri di valutazione)

b) corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali (indicatori: l'attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l'interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche)

c) osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente (indicatori: Dlgs. 165/2001, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e regolamento dell'istituzione scolastica).

d) partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti (bilancio di competenze, patto formativo)

Cosa prevede il CCNL 2016/2018:

art. 27 profilo professionale personale docente

1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.

Cosa prevede il CCNL 2016/2018:

Art. 28 Attività dei docenti

1. Fermo restando l'articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l'orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell'offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell'orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell'organico di cui all'art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.

2. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.

3. Il potenziamento dell'offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell'offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell'orario di cui al presente articolo. 4. Le attività organizzative sono quelle di cui all'articolo 25, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.

Personale docente ed educativo – In base alle nuove disposizioni, la durata del periodo di formazione e di prova rimane di un anno scolastico nel corso del quale è necessario prestare almeno 180 giorni di effettivo servizio. Almeno 120 dei 180 giorni devono essere stati prestati in attività didattiche. La valutazione del periodo di prova è effettuata dal dirigente scolastico, previa acquisizione del parere di un apposito comitato di valutazione, che si esprimerà sulla base di un'istruttoria da parte di un docente con funzioni di tutor. In caso di valutazione negativa il personale interessato è sottoposto a un secondo periodo di formazione e prova, non rinnovabile.

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono stabiliti dagli articoli 28 e 29 del Ccnl 2007 e sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali all'insegnamento

Attività di insegnamento

Personale della scuola dell'infanzia: 25 ore settimanali.

Personale della scuola primaria: 22 ore, più 2 da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica collegiale dei docenti operanti sulle classi. Eventuali quote non utilizzate nell'ambito delle 22 ore in attività frontale e di assistenza alla mensa sono destinate, previa programmazione, ad attività di arricchimento o di recupero individualizzato, o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri. Se non programmate in tal senso, le ore sono destinate alla copertura delle assenze fino a 5 giorni nel plesso di servizio.

Personale della scuola secondaria di I e II grado: 18 ore settimanali. In caso di orario inferiore alle 18 ore, si completa mediante la copertura di ore disponibili in classi collaterali, in interventi didattici ed educativi integrativi, o con l'utilizzazione in eventuali supplenze.

Attività funzionali all'insegnamento

L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente, previsto dai diversi ordinamenti scolastici.

Adempimenti individuali dovuti: a) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) correzione degli elaborati; c) rapporti individuali con le famiglie.

Attività di carattere collegiale: a) riunioni del collegio dei docenti, compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative: fino a 40 ore annue; b) consigli di classe, di interclasse, di intersezione, come programmato dal Collegio docenti: fino a 40 ore annue; c) scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione; d) rapporti di comunicazione con le famiglie, con le modalità definite e deliberate dai Consigli di istituto su proposta del Collegio dei docenti; e) è fatto obbligo di presenza "5 minuti prima" dell'inizio delle lezioni per accoglienza e vigilanza; obbligo di assistenza all'uscita degli alunni.

Il Piano Annuale delle attività (con conseguenti impegni del personale docente) è predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal Collegio dei docenti. Di tale Piano viene data informazione alle Rsu e alle Oo.ss. per la contrattazione integrativa di istituto.

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE

Le attività aggiuntive (art. 25, Ccnl 2007) consistono in attività aggiuntive di insegnamento e in attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, entrambe deliberate dal Collegio dei docenti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, in coerenza con il piano dell'offerta formativa.

Possono quindi consistere nello svolgimento di compiti relativi a:

- coordinamento di progettazione, attuazione, verifica e valutazione del progetto di istituto
- supporto organizzativo al dirigente scolastico
- particolari forme di coordinamento del collegio dei docenti e di eventuali articolazioni dello stesso, coordinamento dei consigli di classe, interclasse o intersezione
- coordinamento o referenza o partecipazione a progetti che possono coinvolgere anche altre istituzioni
- assistenza tutoriale
- progettazione di interventi formativi
- produzione di materiali utili per la didattica
- altra attività deliberata nell'ambito delle risorse esistenti
- partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali
- partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti locali e con terzi per progetti aperti al territorio coerenti con le finalità di istituto
- progettazione e/o direzione di corsi di formazione, riconversione e aggiornamento del personale
- attività di aggiornamento e formazione in servizio svolte senza esonero e in aggiunta agli obblighi di servizio.

ORE ECCEDENTI

Sono ore eccedenti l'orario d'obbligo che non rientrano nelle attività aggiuntive

FORMAZIONE IN SERVIZIO

La formazione in servizio dei docenti di ruolo è definita dalla nuova legge “obbligatoria, permanente e strutturale”; le relative attività devono essere definite dalle singole istituzioni scolastiche, tenendo conto delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni dal Miur

Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo utilizzabile – per un importo nominale di 500 euro per anno scolastico –

ASSENZE
normativa vigente (ccnl 2007/09 e ccnl 2016/18)

DOCENTI	ATA
Congedi Parentali: art. 12 ccnl 2006/09	Congedi Parentali: art. 12 ccnl 2006/09
Ferie: art. 13 ccnl 2006/09	Ferie: art. 13 ccnl 2006/09
Festività soppresse: art. 14 ccnl 2006/09	Festività soppresse: art. 14 ccnl 2006/09
Permessi retribuiti <ul style="list-style-type: none"> • Concorsi ed esami: art. 15 c. 1 ccnl 2006/09 • Lutti: art. 15 c. 1 ccnl 2006/09 • Motivi personali: art. 15 c. 2 ccnl 2006/09 • Matrimonio: art. 15 c. 3 ccnl 2006/09 • L. 104 art. 33 c. 3: art. 15 c. 6 ccnl 2006/09 • Altri permessi previsti da specifiche leggi: art. 15 c. 7 ccnl 2006/09 	Permessi retribuiti <ul style="list-style-type: none"> • Concorsi ed esami: art. 15 c. 1 ccnl 2006/09 • Lutti: art. 15 c. 1 ccnl 2006/09 • Motivi personali: art. 31 ccnl 2016/18 • Matrimonio: art. 15 c. 3 ccnl 2006/09 • L. 104 art. 33 c. 3: art. 32 ccnl 2016/18 • Altri permessi previsti da specifiche leggi: art. 32 ccnl 2016/18 <p>Abrogato art. 15 cc. 2, 6 e 7 ccnl 2006/09</p>
Permessi brevi: art. 16 ccnl 2006/09	Permessi brevi: art. 16 ccnl 2006/09
Malattia: art. 17 ccnl 2006/09 Gravi patologie: art. 17 c. 9 ccnl 2006/09	Malattia: art. 17 ccnl 2006/09 Gravi patologie: art. 17 c. 9 ccnl 2006/09
	Visite specialistiche: art. 33 ccnl 2016/18 NUOVO: <ul style="list-style-type: none"> • questo articolo no ha abrogato l'art. 17 c. 9 ccnl 2006/09 sulle gravi patologie) • l'articolo non fa distinzioni fra personale ATA a TI e TD pertanto si applica anche a quest'ultimo
Aspettativa: <ul style="list-style-type: none"> • Motivi di famiglia o personali: art. 18 c. 1 ccnl 2006/09 • Studio, ricerca, dottorato: art. 18 c. 2 ccnl 2006/09 • Altra esperienza lavorativa o superamento di anno di prova: art. 18 c. 3 ccnl 2006/09 	Aspettativa: <ul style="list-style-type: none"> • Motivi di famiglia o personali: art. 18 c. 1 ccnl 2006/09 • Studio, ricerca, dottorato: art. 18 c. 2 ccnl 2006/09 • Altra esperienza lavorativa o superamento di anno di prova: art. 18 c. 3 ccnl 2006/09
Ferie e permessi e assenze del personale a TD: art. 19 ccnl 2006/09	Ferie e permessi e assenze del personale a TD: art. 19 ccnl 2006/09
Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio: art. 20 ccnl 2006/09	Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio: art. 20 ccnl 2006/09

Assenze e ferie

Vedi allegato

PARTE I - NORME GENERALI TU 297/94

Art. 1 - Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento

1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
3. E' garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

Art. 2 - Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio

1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.

Art. 3 - Comunità scolastica

1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo I.
2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a che non si sarà provveduto al riordinamento degli organi collegiali in base alla delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 4 - Comunità Europea

1. L'ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilità degli Stati membri della Comunità europea, per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di una istruzione di qualità e della sua dimensione europea in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del trattato della Comunità europea, quale sostituito dell'articolo G. n. 36 del trattato sull'Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454.

- ▶ Il principio della libertà d'insegnamento è sancito dal 1° comma dell'art. 33 Cost., «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento».
- ▶ La libertà d'insegnamento è *species* della più generale libertà d'insegnamento dell'arte e della scienza e quindi è forma espressiva della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost., 1° comma).
- ▶ la libertà di insegnamento consiste nella «libertà personale del docente in forza della quale egli può manifestare liberamente il proprio pensiero pur quando la manifestazione avviene nella scuola e con le modalità proprie della scuola»

Gli artt. 1 e 2 del D. Lgs n. 297/1994

e

l'art. 25, comma 3, del D. Lgs n. 165/2001,

nel garantire ai docenti la libertà di insegnamento, ne identificano gli aspetti di ***contenuto***, di ***finalità*** e di ***condizioni*** o limite di esercizio.

Dlgs 297/94

PARTE I - NORME GENERALI

Art. 1 - Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento

1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
3. E' garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

Art. 2 - Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio

1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.

Art. 25 Dlgs 165/2001

c. 3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico **promuove gli interventi per assicurare** la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, **per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.**

La libertà di insegnamento è affermata insieme a quello della scienza, in quanto si tratta di aspetti strettamente connessi tra di loro (cfr. sia l'art. 33 Cost. sia l'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).

Come afferma il giudice costituzionale infatti: «L'una e l'altra libertà sono affermate congiuntamente, in unico contesto, dall'art. 33 e sono, in realtà, strettamente tra loro connesse, giacché la seconda, anche se suscettibile di atteggiarsi diversamente in funzione dei diversi tipi e gradi di insegnamento, rappresenta pur sempre - massimamente nel campo dell'arte - quasi una prosecuzione ed espansione della prima»
Corte Cost. Sent. 10 luglio 1974 n. 240.

Però ...

Come ricorda la Corte costituzionale, proprio con riguardo alla libertà dell'insegnamento: «ogni diritto nasce limitato, in quanto, nel sistema della civile convivenza, deve armonizzarsi con i diritti altrui e con le esigenze generali riconosciute. D'onde la possibilità, e spesso la necessità, che ulteriori norme ne specificino i limiti e le condizioni di esercizio» Corte Cost. sent. del 4 giugno 1958, n. 36

La libertà dell'insegnamento riguarda i contenuti dell'insegnamento, mentre non incidono su detta libertà le modalità organizzative che sono di competenza della scuola o dell'università - Cons. Stato Sez. VI, 27 novembre 1996, n. 1641

- Le regole che organizzano l'attività didattica, anche quelle di carattere regolamentare, non limitano di per sé la libertà di insegnamento, che riguarda la metodologia e i contenuti - Cons. Stato Sez. VI, 27 novembre 1996, n. 1641
- secondo la Cassazione la libertà di insegnamento «non ha valore assoluto, ma deve essere coordinata con altri valori costituzionali di pari rango» . Cass. pen. Sez. III, 7 maggio 2008, n. 37581

libertà di insegnamento

trova i propri limiti specifici nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni, nei contenuti degli ordinamenti e degli obiettivi delle istituzioni scolastiche, oltre che nei vincoli di natura organizzativa.